Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – art. 44 CGS – diritto di difesa e di contraddittorio – vizio – nullità del procedimento

Descrizione

E' nullo un procedimento iniziato nei confronti di colui che non è stato messo in condizione non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l'esistenza di un'indagine ai suoi danni. Il vizio iniziale si riverbera sulle fasi successive e comporta la violazione dell'art. 44 CGS (Principi del processo sportivo) in base al cui primo comma "ilprocesso sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo." Ciò è confermato dall'art. 50 CGS (Poteri degli organi di giustizia sportiva) in base al quale "gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 44." Peraltro, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L'art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall'art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che II processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo", mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". Tali norme costituiscono diretta emanazione dei principi costituzionali di rispetto del diritto di difesa (art. 24) e del contraddittorio (art. 111) che si applicano in ogni situazione nella quale siano in discussione diritti della persona, attraverso la possibilità dell'emissione di decisioni che direttamente toccano il diritto del singolo al lavoro e all'onorabilità. Sotto questo aspetto il processo sportivo non ammette eccezioni, sicché se già nella fase di indagine è stato violato il diritto dell'indagato alla costruzione della prova e all'argomentazione difensiva, ne discende che inevitabilmente l'intero procedimento è nullo in radice, con la conseguenza che la decisione impugnata non può che essere annullata. (Nel caso di specie, anche se l'art. 53 CGS non era ancora entrato in vigore, è stato considerato inesistente un procedimento iniziato nei confronti di un calciatore dilettante in presenza di una dichiarazione di un dirigente della società di appartenenza secondo cui nessun provvedimento era mai stato comunicato al calciatore, risultando violati i principi che permeano il processo sportivo e, al contempo, l'art. 123 CGS che disciplina il contraddittorio tra indagato e Procura federale).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 34/CFA/2019-2020/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 50 CGS; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 2, comma 6, CGS CONI

Provvedimenti

SEZ III - DECISIONE N. 0034/CFA del 18 dicembre 2019 – (GIUSEPPE LUPO/ PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 55/2019 – 2020 Registro Reclami